

PROTOCOLLO D'INTESA

tra
Carbosulcis S.p.A.

e

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

COPIA CONFORME



Carbosulcis S.p.A., con sede legale in Gonnese (CI) e Direzione e Uffici presso "Miniera Monte Sinni" - Cortoghiana (CI), codice fiscale n.00456650928, qui di seguito denominata "Carbosulcis", rappresentata ai fini del presente atto, dall'Ing. Antonio Martini in qualità di amministratore unico,

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con sede a Roma, in via Po, 14 codice fiscale n. 97231970589 qui di seguito denominata "CREA", rappresentata ai fini del presente atto, dal Presidente Dott. Salvatore Parlato.

I soggetti di cui sopra verranno, per semplicità, indicati di seguito come Parti.

Premesso che

A) la Carbosulcis S.p.A.:

- è una società della Regione Autonoma della Sardegna, titolare della concessione Mineraria "Monte Sinni" per la coltivazione del giacimento carbonifero del Sulcis, per la sua storia e per l'importanza che riveste è diventata parte integrante del tessuto sociale del territorio.
- dispone di una struttura mineraria avente un potenziale produttivo di 1.500.000 tonnellate di carbone mercantile all'anno e dove le riserve stimate del giacimento carbonifero ammontano ad oltre due miliardi di tonnellate;
- la Mineraria "Monte Sinni" è dotata delle più moderne attrezzature minerarie di coltivazione e si sviluppa entro una rete di circa 30 km di gallerie;
- esegue studi, ricerche e sperimentazioni tecnico, scientifiche e organizzative nell'ambito dell'attività estrattiva carbonifera attraverso tecnologie chimiche innovative, nell'ottica di realizzare ampie sinergie con l'attività carbo-energetica e di utilizzo del carbone in altri ambiti interessati da ricerche e sperimentazioni;
- le sopraelencate attività sono condotte compatibilmente con quanto disposto dalla Legge Regionale n. 29 - Piano di chiusura delle attività della miniera di Nuraxi Figus in favore della Carbosulcis Spa - Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione





Europea del 1° ottobre 2014 sull'aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN);

società, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può promuovere la nascita di nuove aziende, partecipate o meno, costituire Associazioni Temporanee di Imprese con altre società pubbliche e/o private, costituire joint venture, partecipare a programmi e piani integrati d'area e di territorio anche con enti e amministrazioni pubbliche e adottare ogni forma di organizzazione societaria funzionale all'ottenimento dei migliori risultati.

B) Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Mipaaf, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata, l'innovazione anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione e convenzioni, con le istituzioni, le Università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo, aventi natura giuridica pubblica o privata, nazionali o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente.

In questo quadro la Carbosulcis S.p.A. e il CREA, intendono ampliare le proprie esperienze, attivando una collaborazione strategica a lungo termine su specifici progetti ed attività di ricerca e sviluppo svolti in piena intesa e cooperazione reciproca.

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Finalità

Le Parti, nell'ambito dei compiti e delle funzioni loro attribuite dai rispettivi statuti, concordano di cooperare per l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sia sul territorio regionale e nazionale, sia sul sistema della ricerca.

In particolare le Parti condividono il comune obiettivo di individuare, attraverso i programmi di ricerca, le migliori soluzioni tecniche, in termini di innovazione, per caratterizzare e sviluppare prodotti fertilizzanti ed altri prodotti utili al ripristino ambientale che Carbosulcis in questi ultimi



ha realizzato con successo, attraverso propri programmi sperimentali, nell'ottica di implementare maggiormente la fase di sperimentazione agronomica sulle specie vegetali.

Carbosulcis ha già avviato una prima fase di studio e investito in personale e strutture, dotandosi di un impianto pilota che come primaria finalità ha il compito di riprodurre i risultati di laboratorio su scala più ampia, soddisfacendo le condizioni di qualità e ripetibilità sia del processo che del prodotto.

Nel periodo di validità del protocollo, le parti metteranno a punto lo sviluppo di prodotti migliorativi sia nell'ambito agronomico, attraverso la sperimentazione nella somministrazione dei fertilizzanti alle specie vegetali durante il loro ciclo di vita, avvalendosi a tal fine di metodiche e strumenti innovativi, che nel settore più specifico delle bonifiche e della restituzione ambientale, sfruttando l'attitudine dei prodotti a migliorare condizioni di inquinamento dei suoli, sia agendo sulla bio-filtrazione di metalli pesanti, che favorendo la crescita di piante selettive per la fito-restituzione.

L'obiettivo della ricerca sarà valutare e validare attraverso l'attestazione qualificata e titolata del CREA, la bontà dei prodotti fertilizzanti ed altri prodotti utili al ripristino ambientale sotto forma semplice o arricchita, e la sua propensione ad applicazioni di carattere ambientale.

Carbosulcis fornirà i prodotti oggetto della sperimentazione, garantendo che ad ogni campagna questi abbiano caratteristiche costanti e riscontrabili, al CREA nelle quantità stabilite. Inoltre attraverso i propri tecnici fornirà il proprio supporto alle attività sia intellettuali che operative.

Art. 3 – Personale di riferimento

Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dal presente accordo le Parti individuano il personale di riferimento di seguito indicato.

Responsabile e coordinatore delle attività della presente convenzione per Carbosulcis è il Dott. Ing. Fabrizio Pisanu.

Responsabile e coordinatore delle attività della presente convenzione per il CREA è la Dott.ssa Anna Benedetti.

Art. 4 – Individuazione degli impianti e loro ubicazione

Il progetto di R&S sarà realizzato sull'ipotesi di impiego del sito minerario di Nuraxi Figus, per quanto attiene alla produzione del fertilizzante e per gli aspetti sperimentali sulle specie vegetali, laddove sarà necessaria la disponibilità di superfici per la realizzazione di *test site* dimostrativi. CREA metterà a disposizione, di volta in volta, il proprio personale specializzato e i propri laboratori, per la realizzazione delle campagne sperimentali.

Art. 5 – Tipologia delle azioni programmatiche

La collaborazione tra le Parti si caratterizzerà attraverso diverse tipologie di azioni:

- la formulazione congiunta e lo sviluppo di progetti di ricerca, finalizzati ad incrementare e migliorare l'attrattività e l'integrazione del territorio della Sardegna in settori avanzati della ricerca e della innovazione, contribuendo alla valorizzazione del capitale umano, al miglioramento delle eccellenze del territorio e al rafforzamento della capacità di produrre



informazione e di trasferimento tecnologico alle imprese;

la partecipazione congiunta alla formulazione di proposte di progetti di ricerca, sviluppo e di dimostrazione in sede nazionale e internazionale, in modo da beneficiare anche delle opportunità dei meccanismi di finanziamento nazionali e comunitari come il Programma LIFE o Horizon 2020;

- lo sviluppo di interventi di informazione, formazione professionale ed alta formazione, diffusione delle conoscenze, incrementando inoltre l'interesse delle giovani generazioni nei confronti della scienza e della tecnologia.

Tali azioni si svilupperanno favorendo le opportune collaborazioni e sinergie anche con Enti ed Agenzie regionali, nonché con altri soggetti del sistema della ricerca.

Art. 6 – Comitato di indirizzo strategico

Verrà istituito un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di definire i temi sui quali concentrare la collaborazione che potranno essere proposti al finanziamento del presente protocollo o proposti al finanziamento nell'ambito di fondi nazionali ed europei.

Ciascuna Parte indicherà uno o più rappresentanti oltre il referente, che potrà cambiare in ogni momento, dandone comunicazione scritta alle altre parti. Nessun compenso compete ai componenti del Comitato di indirizzo strategico.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi del supporto delle professionalità e delle risorse intellettuali di tutte le Parti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti da individuare o attivare.

Il Comitato ha il compito di:


- proporre alle Parti l'adozione delle azioni e degli strumenti attuativi del protocollo, nonché i relativi contenuti e le caratteristiche;
- monitorare il generale andamento del Programma, l'adeguatezza e l'efficacia degli strumenti attuativi e la loro rispondenza agli obiettivi del Programma;
- definire gli aggiornamenti annuali del Programma, da sottoporre alla valutazione e approvazione delle Parti.

Art. 7 – Modalità operative ed impegno delle parti

Per ogni attività specifica, le parti provvederanno alla stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai soggetti interessati individuati dalle Parti attraverso il Comitato di indirizzo strategico.

Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione ed i contributi e/o finanziamenti dei soggetti partecipanti.

Inoltre con il presente protocollo le Parti, s'impegnano, ciascuna per le attività di propria competenza, a porre in essere con massima cura e diligenza ogni azione finalizzata alla



realizzazione congiunta del Progetto; concorreranno allo sviluppo e alla realizzazione del progetto anche attraverso la messa a disposizione di personale qualificato, laboratori attrezzati, conoscenze e modelli a loro disposizione.

Art. 8 – Oneri finanziari

Non sono previsti compensi economici ma è prevista la condivisione di risorse materiali ed intellettuali per il raggiungimento del risultato della ricerca.

Art. 9 – Diritti di Proprietà Industriale

A meno che non sia diversamente stabilito da accordi sottoscritti successivamente, le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10/02/2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte delle imprese che partecipano alle attività comuni.

Ognuno dei soggetti interessati sarà titolare dei diritti di proprietà industriale su quanto da essi realizzato individualmente nell'ambito delle attività previste.

I risultati ed i progetti elaborati congiuntamente saranno di proprietà congiunta dei soggetti interessati, tuttavia applicabili esclusivamente al proprio campo di ricerca.

Art. 10 – Diritti di proprietà intellettuale

Per quel che concerne la proprietà intellettuale le Parti concordano quanto segue:

- la proprietà intellettuale del background di CARBOSULCIS è esclusiva proprietà di CARBOSULCIS e verrà messa gratuitamente a disposizione delle Parti, per l'esecuzione delle Convenzioni Operative a cui CARBOSULCIS parteciperà;
- la proprietà intellettuale del background del CREA è di esclusiva proprietà del CREA e verrà messa gratuitamente a disposizione delle Parti, per l'esecuzione delle Convenzioni Operative a cui il CREA parteciperà;
- la proprietà intellettuale delle nuove conoscenze che si andranno acquisendo in ogni singola Convenzione Operativa (Know-how congiunto) compete pariteticamente alle Parti partecipanti allo stesso, indipendentemente dalla quota di partecipazione economica della stessa;
- i brevetti sviluppati nel corso delle attività oggetto del protocollo verranno pariteticamente depositati dalle Parti partecipanti, a meno di rinuncia esplicita di una o più di esse.

Art.11 - Diritti di utilizzo

Per l'utilizzo delle conoscenze acquisite durante le attività di ricerca congiunta, si concorda quanto segue:

- ogni Parte ha diritto all'esclusivo sfruttamento scientifico ed industriale del Know-how di propria esclusiva proprietà (Know-how delle Parti);
- l'utilizzo industriale del Know congiunto (conoscenze ed eventuali brevetti) che si è venuto producendo durante la campagna di sperimentazione è utilizzabile dalla Parte che ne fa

Uer



Art. 12 – Relazione sullo stato di attuazione del Protocollo

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato di indirizzo strategico predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente protocollo che sarà inviata a ciascuno dei partecipanti.

Art. 13 – Modalità di diffusione e di pubblicizzazione dei risultati

Le parti si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell'ambito del protocollo, anche con annunci sui propri siti web e su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci per divulgare e dare visibilità alle iniziative realizzate.

Art. 14 – Entrata in vigore e durata

Il presente protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà durata di tre anni.

Lo stesso, resterà in vigore fino alla realizzazione delle iniziative e azioni previste e può essere integrato, modificato e rinnovato, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 15 – Coperture assicurative

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, le parti dichiarano di possedere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi relativi alle attività previste.

Art. 16 - Controversie

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente atto, le parti si impegnano a perseguire la soluzione in via amministrativa, preliminarmente rispetto alla proposizione di azioni giudiziali.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le Parti, quest'ultima verrà deferita all'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Art. 17 – Riservatezza dei dati

Ai sensi della vigente normativa, i dati e le informazioni acquisiti ed impiegati dalle parti nel corso dello svolgimento dell'Attività di progettazione finalizzata alla ricerca, saranno tenuti riservati e non saranno, né in tutto né in parte, comunicati o venduti, fino al termine della durata dell'Accordo, salvo approvazione delle Parti attraverso riscontro evidente e condiviso.

Art. 18 – Oneri Fiscali

Le Parti convengono che il presente protocollo, redatto in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 4 – atti non aventi prestazioni e contenuti patrimoniali – della



Tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente atto sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) sarà assolta dalle parti in maniera paritetica, ciascuno per la propria copia.

Letto, confermato e sottoscritto

Nuraxi Figus,

Per Carbosulcis SpA

L'Amministratore unico

Per CREA